

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **191/1993** (ECLI:IT:COST:1993:191)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **VASSALLI**

Camera di Consiglio del **24/03/1993**; Decisione del **19/04/1993**

Deposito del **23/04/1993**; Pubblicazione in G. U. **28/04/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19429 19430**

Atti decisi:

N. 191

ORDINANZA 19-23 APRILE 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 582, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 17 luglio 1992 dal Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Clusone nel procedimento penale a carico di Guerini Alessandro, iscritta al n. 727 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Clusone ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 582, secondo comma, del codice penale, in quanto, prevedendo la perseguibilità a querela "per un delitto commesso con dolo", irragionevolmente stabilisce una disciplina diversa rispetto a quella dettata dall'art. 590, quinto comma, dello stesso codice che, riferendosi ad un delitto colposo e per il quale la colpa resta integrata dalla "violazione di norme che configurano una situazione di pericolo e non necessariamente di danno", prevede invece la relativa procedibilità d'ufficio;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto il giudice a quo sollecita una pronuncia volta ad introdurre un regime penale deteriore rispetto a quello vigente per il reato in ordine al quale procede, o infondata;

Considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato non può essere accolta in quanto l'accoglimento presupporrebbe la soluzione del problema, tuttora controverso nell'interpretazione della giurisprudenza e della dottrina, circa la natura processuale o sostanziale della querela ed in particolare circa gli effetti della sopravvenuta procedibilità a querela sui procedimenti penali in corso;

che nel merito i rilievi del giudice a quo sono privi di qualsiasi fondamento giacché, come puntualmente rilevato dall'Avvocatura, il rimettente, nell'evocare a raffronto la disciplina della procedibilità stabilita per il reato previsto dall'art. 590 del codice penale, ha ommesso di considerare che anche le lesioni personali colpose lievi o lievissime, ancorché conseguenti a violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono punibili a querela della persona offesa;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 582, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Clusone, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.